



ATTO N. 386

PROPOSTA DI LEGGE
di iniziativa del Consigliere BUCONI

***“Norme per il miglioramento dell’offerta dei servizi residenziali agli
anziani”***

*Depositato alla Sezione Protocollo Informatico, Flussi Documentali, Archivi e
Protezione dei dati personali il 11.3.2011*

Trasmesso alla III – I Commissione Consiliare Permanente il 11.3.2011

Proposta di legge regionale:

“Norme per il miglioramento dell'offerta dei servizi residenziali agli anziani”

RELAZIONE

Il Piano Sanitario regionale 1999-2001 definisce i requisiti minimi specifici strutturali e organizzativi che le residenze Protette per anziani non autosufficienti devono possedere per essere autorizzate ai sensi del regolamento Regionale n. 2/2002.

Con D.G.R. n. 391/2002 “ Definizione tariffe regionali di riferimento da applicare nei rapporti tra il servizio sanitario regionale e residenze protette per l'assistenza residenziale agli anziani non autosufficienti” la Giunta regionale stabilisce la tariffa regionale di riferimento in €. 83,08 pro capite e pro-die di cui 50% a carico del S.S.R. e il 50 % a carico dell'ospite. Tale tariffa è stata elevata ad €. 87,20 con D.G.R. n. 184 del 16.02.2009.

Con D.G.R. n. 53/2004 “Definizione per l'applicazione delle disposizioni del PSR relative ai criteri organizzativi delle residenze protette per gli anziani non autosufficienti” la Giunta regionale stabilisce i requisiti organizzativi e di personale per l'assistenza infermieristica e tutelare calcolati in minuti paziente giorno.


Infine con D.G.R. n. 1708/2009 –“Legge regionale 4 giugno 2008 n. 9 Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni : Programmazione delle risorse, riferimenti metodologici per la redazione del Piano attuativo triennale del PRINA e del Programma operativo del PRINA, approvazione Nomenclatore-tariffario delle prestazioni e degli interventi per i non autosufficienti e ulteriori misure attuative” la Giunta regionale stabilisce in n. 2.280 la dotazione massima dei posti letto per le residenze Protette nel territorio regionale per il triennio 2009-2011.

Considerata la crescente domanda di assistenza residenziale in Umbria si ravvisa la necessità di integrare e modificare quanto previsto dalla D.G.R. n. 18708/09 in materia di assistenza agli anziani non autosufficienti.

Attualmente il modello assistenziale umbro prevede che prima del ricovero la condizione dell'anziano sia valutata da un team di medici della USL definito “ Unità di Valutazione Geriatrica” con l'obiettivo di determinare il suo stato di non autosufficienza. Successivamente l'assistito viene ricoverato in una residenza protetta corrispondendo alla struttura, indipendentemente dal grado di non autosufficienza, la tariffa di €. 87,20 di cui €. 43,60 a carico della Sanità pubblica.

Si ritiene utile prevedere una norma che diversamente disciplini la non-autosufficienza in base alla gravità della stessa e nel rispetto di quanto previsto nella L.R. 9/2008.

Un'organizzazione delle residenze Protette per tipologia e/o moduli consentirebbe di investire le stesse risorse economiche con un numero di posti letto maggiore a minor costo. In altre parole con le stesse risorse economiche potrebbe essere fornita assistenza ad un numero di anziani notevolmente più alto tenuto conto che il numero di anziani totalmente non-autosufficienti è di gran lunga inferiore al numero di anziani con una non-autosufficienza lieve o media. Infatti l'aggravamento dei pazienti è nell maggior parte dei casi graduale e di conseguenza il ricovero in moduli con trattamenti diversificati è più idoneo per l'anziano e maggiormente compatibile con le risorse disponibili nel SSR.



Allo scopo potrebbe essere interessante tenere conto di quanto previsto dalla disciplina della Regione Toscana prevista con la D.G.R. n. 402 /2004 dove si definisce la modalità assistenziale e si gradua l'integrazione pubblica della retta secondo il livello di non-autosufficienza.

Va anche sottolineato che una organizzazione per moduli assistenziali delle residenze protette determinerebbe sia uno snellimento delle liste di attesa (data la maggior disponibilità di letti disponibili) che l'eliminazione di alcuni inconvenienti gestionali dovuti al trasferimento degli anziani da strutture per autosufficienti a strutture per non-autosufficienti.

Va precisato infatti che i requisiti strutturali ed organizzativi fissati per le residenze Servite, strutture di tipo sociale previste dalla D.G.R. n. 1065/201 sono facilmente adeguabili a quelle ipotizzate per le residenze protette per non-autosufficienti di grado lieve.

Conseguentemente il passaggio dell'anziano ancora autosufficiente ma in aggravamento, da struttura sociale ad una struttura sanitaria, non richiede particolari interventi economici ed evita ricoveri impropri di difficile gestione da parte del SSR.

Il presente Progetto di Legge si pone altresì la problematica delle situazioni di moltissime strutture attualmente in esercizio che pur non essendo in presenza di specifica autorizzazione per esercitare l'attività di ospitalità per non auto-sufficienti, di fatto però continuano ad esercitarla non riuscendo le autorità preposte a trovare soluzioni alternative idonee per i soggetti ospitati.

Allo scopo si prevede il rilascio di una autorizzazione provvisoria per tutti quei casi che intendono avvalersi del percorso di regolarizzazione.

Si demanda alla elaborazione di un regolamento regionale da parte della Giunta per normare tutti gli aspetti connessi alla nuova disciplina prevista dal presente Progetto di legge.

In particolare l'articolato del Progetto di Legge consiste :

Art. 1 Oggetto e finalità : Si definisce il principio in base al quale la regione debba dettare norme per migliorare l'offerta dei servizi residenziali agli anziani, garantendo la continuità assistenziale ed ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.

Art. 2 Livelli di non autosufficienza: si definisce la condizione di non autosufficiente secondo quanto previsto dall'art. 3 – comma 1 della L.R. 4.6.2008 n. 9. Al comma 2 si prevede la modularità di non autosufficienza in base alla gravità della stessa con modalità definite in un apposito regolamento.

Art. 3 Residenze per anziani. Si inserisce la previsione di moduli assistenziali diversificati anche all'interno di una stessa struttura.

Al comma 2 per garantire continuità assistenziale e la permanenza dell'anziano nella struttura dei soggetti che diventano non-autosufficienti, si prevede la possibilità di richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 8/ter del D.LGS 30.12.1992 n. 502 previo adeguamento delle strutture.

Al comma 3 si prevede che la Giunta regionale con apposito regolamento definisca i requisiti di cui le strutture devono essere in possesso in base al livello di non autosufficienza degli ospiti.

Al comma 4 viene definita la procedura in base alla quale possono essere concessi contributi per l'adeguamento.

Al comma 5 è previsto che nel regolamento da adottarsi da parte della Giunta Regionale di cui all'art. 5 Comma 1 del presente P.d.L. siano definite le modalità per la valutazione del fabbisogno



complessivo, in base al quale poi di fatto vengono autorizzate o meno le strutture all'esercizio, tenendo conto anche dei livelli di non-autosufficienza.

Art. 4 Tariffe : Si prevede che con apposito regolamento siano definiti i criteri per la determinazione delle tariffe regionali da applicare nei rapporti tra il S.S.R. e le Residenze per l'assistenza agli anziani non-autosufficienti.

Art. 5 Norma regolamentare: Vengono qui definiti i criteri di redazione del regolamento da adottare.

Art. 6 Norma transitoria : Si definisce la procedura per l'adeguamento delle strutture interessate, operanti alla data del 31.12.2010.

Art. 7 Norma finanziaria: Viene prevista l'invarianza finanziaria per quanto riferito all'onere per l'integrazione delle tariffe mentre al comma 2 si rimanda alla Legge Finanziaria regionale, per gli anni 2012 e successivi, la determinazione dell'entità della spesa.

=====

Testo della proposta di legge

Norme per il miglioramento dell'offerta dei servizi residenziali agli anziani

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La Regione dell'Umbria, nel rispetto dei valori della Costituzione, dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della normativa statale e regionale vigente in materia e dei principi fissati dallo Statuto regionale, detta norme per migliorare l'offerta dei servizi residenziali agli anziani e adotta misure per garantire la continuità assistenziale e per ottimizzare l'impiego delle risorse disponibili.


Art. 2 Livelli di non autosufficienza

1. Si considera non autosufficiente, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge regionale 4 giugno 2008, n. 9 (Istituzione del Fondo regionale per la non autosufficienza e modalità di accesso alle prestazioni), l'anziano che ha subito una perdita permanente, parziale o totale, dell'autonomia delle abilità fisiche, psichiche, sensoriali, cognitive e relazionali ed è incapace di compiere gli atti essenziali della vita quotidiana senza l'aiuto rilevante di altre persone, considerando i fattori ambientali e personali che concorrono a determinare tale incapacità.

2. Al fine di offrire agli anziani strutture residenziali e figure professionali adeguate alle loro reali esigenze, la Giunta regionale individua, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, diversi livelli di non autosufficienza in base alla gravità della stessa e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 della l.r. 9/2008.

Art. 3 Residenze per anziani

1. Nelle residenze per anziani possono essere attivati moduli assistenziali diversificati per accogliere nella stessa struttura persone autosufficienti e persone non autosufficienti; i moduli assistenziali per anziani non autosufficienti possono essere diversificati a seconda del livello di non autosufficienza degli stessi.



2. Per garantire la continuità assistenziale e la permanenza dell'anziano nella struttura in cui è ospitato, i soggetti titolari delle residenze che ospitano anziani autosufficienti e che intendono continuare ad ospitare gli anziani che, autosufficienti al momento dell'ingresso nella struttura, divengono poi non autosufficienti provvedono a richiedere l'autorizzazione prescritta dall'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, previo adeguamento delle strutture ospitanti ai requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dalla normativa statale e regionale vigente.

3. La Giunta regionale specifica, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le strutture residenziali per anziani non autosufficienti devono possedere, tenendo conto, oltre che di quanto già previsto dalla normativa statale e regionale vigente in materia, del livello di non autosufficienza degli anziani ospitati.

4. La Regione, su domanda dell'interessato, può concedere contributi per l'adeguamento delle strutture ospitanti previsto al comma 2, in base ai tempi, alle modalità ed ai criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1 dalla Giunta regionale, che deve comunque tener conto dei seguenti parametri:

a) livello di non autosufficienza degli anziani che la struttura intende ospitare;

b) numero dei posti letto previsti;

c) dimensione degli spazi a disposizione.

5. Ai fini della verifica di compatibilità del progetto per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8-ter, comma 3 del d.lgs. 502/1992, la Giunta regionale definisce, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1 della presente legge, le modalità per la valutazione del fabbisogno complessivo, tenendo conto anche dei livelli di non autosufficienza degli anziani.

Art. 4 Tariffe

1. Ai fini della razionalizzazione dei costi e dell'ottimizzazione delle risorse disponibili, la Giunta regionale definisce, nel regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, i criteri per la determinazione delle tariffe regionali da applicare nei rapporti tra il Servizio sanitario regionale e le residenze per l'assistenza agli anziani non autosufficienti, stabilendo che gli importi delle stesse vanno differenziati in relazione al livello di non autosufficienza degli utenti in base a quanto stabilito all'articolo 2, comma 2.

Art. 5 Norma regolamentare


1. La Giunta regionale, con regolamento da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, determina:

a) i livelli di non autosufficienza previsti dall'articolo 2, comma 2;

b) i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che le strutture residenziali per anziani non autosufficienti devono possedere, specificandoli in relazione al livello di non autosufficienza degli anziani ospitati, come previsto dall'articolo 3, comma 3;

c) i tempi, le modalità e i criteri per la concessione dei contributi previsti dall'articolo 3, comma 4;

d) le modalità per la valutazione del fabbisogno complessivo ai fini della verifica di compatibilità del progetto per il rilascio dell'autorizzazione, tenendo conto anche dei livelli di non autosufficienza, come previsto dall'articolo 3, comma 5;



e) i criteri per la determinazione delle tariffe, stabilendo che gli importi delle stesse vanno differenziati in relazione ai livelli di non autosufficienza, come previsto dall'articolo 4, comma 1;

f) le modalità per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria prevista dall'articolo 6, comma 1.

Art. 6 Norma transitoria

1. I soggetti titolari delle residenze per anziani già operanti alla data del 31.12.2010 che procedono all'adeguamento delle strutture ospitanti previsto dall'articolo 3, comma 2 possono ottenere il rilascio di un'autorizzazione provvisoria secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, che stabilisce un termine massimo per l'adeguamento comunque non superiore a due anni. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione provvisoria deve essere presentata dall'interessato entro il termine di novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo.


Art. 7 Norma finanziaria

1. L'attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1 non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa per gli interventi previsti all'articolo 3, comma 4 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).

PERUGIA, 10.03.2011

Massimo Buconi
Consigliere Gruppo consiliare
"Socialisti e Riformisti per l'Umbria"

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Buconi', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M' and a long horizontal stroke.